

PRISMI S.P.A.

sede legale in Milano, Via Pietrasanta, n. 14

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Numero REA: MI-2088568

Capitale Sociale Sottoscritto e Versato: 22.825.825

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Sui tre punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A.
("Società" o "Prismi")**

27 ottobre 2023 ore 15:00 in unica convocazione



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Prismi S.p.A. ("Società" o "Prismi Spa") è convocata, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 27 ottobre 2023, alle ore 15:00, presso la sede della società, in Via Pietrasanta 14, 20141 Milano (MI), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Revoca per giusta causa del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;**
- 2. Azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;**
- 3. Azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore delegato Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("Relazione") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno, che qui di seguito si riporta ulteriormente.

- 1. Revoca per giusta causa del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;**
- 2. Azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti;**
- 3. Azione di responsabilità sociale nei confronti del precedente amministratore delegato Alessandro Reggiani; eventuali delibere inerenti e/o conseguenti.**

*

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea in sede ordinaria al fine di proporre alla stessa di deliberare sulla proposta di revoca per giusta causa del sig. Paolo Romiti (oggi consigliere della Società, e che ne ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 26 luglio 2021 al 4 agosto 2023, e di Amministratore Delegato dal 26 luglio 2021 al 23 giugno 2023), nonché sull'azione sociale di responsabilità nei confronti dello stesso sig. Romiti e del sig. Alessandro Reggiani (che ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Società dal 2017 fino al 21 novembre 2022).

Affinchè possiate pervenire ad una valutazione quanto più possibile esaustiva, si ricorda che, in punto di *“giusta causa”* di revoca dall'incarico, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *“gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Trattasi di disposizione la cui ratio va evidentemente individuata in quella secondo cui, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di “giusta causa”, tenere conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei “manager”* (così, Cassazione civile, sez. I, sentenza n.28719 del 16/12/2020).

Su quale sia la corretta definizione di *“giusta causa”*, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte per chiarire come la *“giusta causa [...] è distinta sia dal mero “inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità”: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall'amministratore stesso, che pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità, cioè compromettano il rapporto fiduciario tra le parti. L'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo (gli amministratori, in sostanza, sono la società) presuppone un'alta intensità di fiducia, onde giocoforza è più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla [...]. La responsabilità per i danni costituisce così la tutela di tipo obbligatorio che la legge appresta per l'amministratore revocato senza giusta causa, cui non spetta, invece, la tutela reale”* (Cassazione civile sez. I, 26/01/2018, n.2037).

E ancora, più di recente, è stato ribadito come *“la giusta causa per la quale l'assemblea dei soci della società di capitali abbia sostituito l'amministratore prima della scadenza del suo mandato [...] può consistere in qualsiasi fatto anche estraneo alla sfera giuridica dell'amministratore idoneo a minare la fiducia che deve costantemente*

permeare il rapporto fra l'organo gestorio e la compagine sociale che lo ha espresso” (Sez. spec. Impresa del Tribunale di Milano, sentenza del 16/05/2023, n. 3925).

Con riguardo all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, norma di riferimento è l'art. 2393 c.c., a mente del quale: *“L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. [...] L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”*. E' stato chiarito come *“il giudice non ha il potere di valutare il merito gestorio, ma solo **la diligenza mostrata dall'organo amministrativo** nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. A tal fine, pertanto, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un'omissione nell'adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo”* (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.2002). Ed ancora sulla stessa linea interpretativa si afferma che *“il giudice non ha il potere di valutare il merito gestorio, ma solo **la diligenza mostrata dall'organo amministrativo** nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. A tal fine, pertanto, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un'omissione nell'adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo”* (Cassazione civile sez. I, 23/01/2023, n.2002).

E' stato precisato, altresì, come *“per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta la **diligenza desumibile in relazione alla natura dell'incarico** ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista. Grava sul socio l'onere di allegare non solo l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, ma anche quello di allegare e provare l'esistenza di un danno concreto, da intendersi in termini di effettivo depauperamento del patrimonio sociale, del quale si chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico”* (così si è espressa la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale Roma nella recente sentenza del 31/01/2023, n.1585).

Per quanto concerne le modalità necessarie ad un corretto promovimento dell'azione di responsabilità, *“**la delibera assembleare [...] deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione**, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci”* (Cassazione civile sez. I, 23/07/2021, n.21245).

In ossequio ai predetti approdi giurisprudenziali, la presente relazione vuole essere analitica e specifica nell'illustrare i fatti posti alla base della richiesta rivolta ai soci di votare in merito alla revoca per giusta causa ed alla conseguente azione di responsabilità nei confronti del consigliere Paolo Romiti, nonché all'azione di responsabilità nei confronti del sig. Alessandro Reggiani. In questa prospettiva, si riportano di seguito le condotte di *mala gestio* emerse in capo al sig. Paolo Romiti e al sig. Alessandro Reggiani, alla luce di quanto recepito nella relazione per il Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa del 12/9/2023, nonché all'esito degli ulteriori approfondimenti svolti dal *management* societario.

*

Questione relativa alla clausola paracadute asseritamente contenuta nella lettera di impegno all'assunzione dell'allora direttore commerciale, datata 13/09/2022 e sottoscritta dal sig. Romiti

In data 28/07/2023, Prismi Spa riceveva una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata dall'allora direttore commerciale della Società, in cui questi rassegnava le proprie dimissioni dalla carica, dichiarando di volersi avvalere della "clausola parachute" contenuta nella lettera di impegno asseritamente sottoscrittagli dal sig. Romiti in data 13 settembre 2022, al momento della sua assunzione.

La clausola cosiddetta "parachute" (in italiano: paracadute) può essere liberamente inserita in un contratto di lavoro subordinato, con lo scopo di prevedere la corresponsione al dirigente di una consistente somma di denaro al verificarsi di avvenimenti predeterminati (tipicamente il suo licenziamento senza giusta causa o le sue dimissioni per giusta causa).

In data 25/08/2023, il dott. Lucherini informava di quanto ricevuto il Consiglio di Amministrazione della Società, di cui faceva ancora parte il sig. Romiti, al quale veniva chiesto se fosse mai stata sottoscritta, in favore dell'allora direttore commerciale, una lettera di impegno recante una clausola paracadute. La risposta del Sig. Romiti perveniva solo a distanza di quasi un mese, e risultava peraltro eccessivamente generica; egli, in particolare, riferiva di ricordare solo "...a memoria..." l'avvenuto inserimento di una clausola paracadute negli accordi per l'assunzione intervenuti con l'allora direttore commerciale.

In considerazione dell'estrema rilevanza della questione per la Società, nonché della laconicità della risposta pervenuta dal sig. Romiti, il dott. Lucherini consultava il fascicolo personale dell'allora direttore commerciale, nel quale veniva rinvenuta, per la prima volta e in originale, la scrittura privata di impegno alla sua assunzione,

sottoscritta dal sig. Romiti nella data del 13 settembre 2022, ed **effettivamente recante una clausola paracadute**.

La clausola in parola, oltre alle usuali ipotesi di licenziamento senza giusta causa e dimissioni per giusta causa nei primi quattro anni del rapporto di lavoro subordinato, prevedeva **la corresponsione da parte di Prismi Spa all'allora direttore commerciale della consistente somma di Euro 227.500**, anche per il caso di *“sue dimissioni comunicate entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi di un qualsivoglia evento che determini un cambiamento nel controllo della Società (ivi incluso, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la perdita della maggioranza relativa delle azioni della Società da parte dell'attuale socio di maggioranza relativa, la modifica della composizione del CdA che faccia venire meno la maggioranza all'interno della stessa di rappresentanti nominati dall'attuale socio di maggioranza relativa, ecc.) o la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello attuale.”*

Invero, **è da considerarsi fortemente anomalo il fatto che ad un dipendente sia consentito di incassare una somma tanto ingente** (oltre il doppio della retribuzione base annuale di cui godeva il direttore commerciale) al mero verificarsi di vicende del tutto fisiologiche per una società quotata, tanto più considerando che l'intero Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa in carica al momento dell'assunzione dell'allora direttore commerciale sarebbe scaduto di lì a poco tempo, ossia con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

In ragione della gravità di quanto emerso, il dott. Lucherini disponeva ulteriori accertamenti interni, dai quali risultava che:

1. in data 14 novembre 2022, la segretaria del Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa aveva ricevuto dall'ufficio del personale la lettera di impegno all'assunzione dell'allora direttore commerciale, pure sottoscritta dal sig. Romiti ed ugualmente datata 13 settembre 2022, ma **priva della clausola paracadute**;
2. in data 22 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa aveva ratificato l'assunzione dell'allora direttore commerciale, sulla base dei testi della lettera di impegno e della bozza contrattuale, entrambi **privi di qualsivoglia clausola paracadute**;
3. nella procedura per la formalizzazione dell'assunzione dell'allora direttore commerciale, l'ufficio del personale di Prismi Spa e il consulente del lavoro della Società, tra il 14 novembre 2022 e il 14

dicembre 2022, si erano scambiati a mezzo mail la versione firmata della lettera di impegno all'assunzione, che era sempre risultata **priva della clausola paracadute**.

Alla luce della ricognizione offerta - e sul presupposto, ad oggi peraltro ancora indimostrato ed oggetto di approfondimenti in corso, che la lettera recante la clausola paracadute non sia stata redatta a posteriori, con apposizione di una firma retrodatata - è evidente come **il sig. Romiti**, in spregio ai doveri di diligenza gestoria impostigli dalla carica ricoperta, abbia quantomeno (i) presentato **al Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa una lettera di impegno priva della clausola paracadute, ottenendone la ratifica**, (ii) ma abbia **sottoscritto anche un documento diverso da quello oggetto di ratifica, senza informare il consiglio di amministrazione** (i.e. la lettera di impegno con la clausola paracadute), (iii) **recante un contenuto anomalo e gravemente pregiudizievole per la Società**.

Atti pregiudizievoli per Prismi Spa, nei rapporti intercorsi tra la Società e un primario studio legale internazionale

In data 10/07/2023, Prismi Spa riceveva da un primario studio legale internazionale (lo "**Studio Legale**") una diffida di pagamento per un importo complessivamente ammontante ad Euro 376.901,85, relativo a n.10 parcelle, per una ritenuta attività di assistenza e consulenza legale prestata dallo Studio Legale in favore della Società "*negli anni 2020, 2021 e 2022*", oltre che in relazione ad una "*prospettata complessiva operazione di ristrutturazione del debito della Società*".

Lo Studio Legale eccitava, altresì, la debenza di Euro 146.000 da H2H Creative Production Srl, peraltro indicati solo all'interno di note proforma.

Il dott. Lucherini chiedeva immediate delucidazioni al sig. Romiti, il quale, tuttavia:

- (i) non esibiva alcun preventivo dei costi legali che pure egli, nella qualità di presidente e amministratore delegato di Prismi Spa, avrebbe dovuto richiedere allo Studio Legale, prima che venisse avviata l'attività di assistenza e consulenza legale;
- (ii) non esibiva alcuna rendicontazione dei costi maturati in corso d'opera;
- (iii) non esibiva alcun mandato professionale relativo alle n. 10 parcelle azionate dallo Studio Legale;

- (iv) non era in grado di fornire alcuna evidenza dell'attività svolta dallo Studio Legale.

Tra gli atti della Società veniva reperita solo una lettera di incarico allo Studio Legale, che risultava essere stata sottoscritta dal sig. Romiti solo in data 23 febbraio 2023, e dunque **in un momento in cui l'attività di assistenza e consulenza prestata in favore di Prismi Spa doveva essere già cessata.**

Emergeva, altresì, che nella medesima data del 23 febbraio 2023, il sig. Romiti aveva sottoscritto, in favore dello Studio Legale e a nome della Società, una dichiarazione di **riconoscimento di debito**. Pur ritenendo che tale ricognizione sia affetta da nullità, si è trattato – da parte del sig. Romiti – di una **condotta estremamente grave, che espone oggi Prismi Spa al rischio di subire azioni esecutive da parte dello Studio Legale**, per un importo che la Società, alla luce della propria attuale situazione economico-finanziaria, non sarebbe mai in grado di sostenere.

Sia l'incarico professionale scritto conferito dal sig. Romiti allo Studio Legale, che il relativo riconoscimento di debito, risultano essere stati sottoscritti in un momento – il 23 febbraio 2023 – in cui il sig. Romiti stava negoziando con gli investitori (i.e. Medigest Sa, Tendercapital Alternative Funds Plc e Area 62 Srl) una manovra finanziaria, nella duplice qualità di socio, diretto e indiretto di Prismi Spa e di legale rappresentante della Società, venendo assistito dallo Studio Legale - indifferentemente - per entrambi le vesti assunte. In ciò, palesandosi **un conflitto di interessi di macroscopica evidenza da parte del sig. Romiti**, con cui venivano anteposti gli interessi del socio a quelli aziendali e/o veniva subordinata la tutela di questi ultimi ai primi.

Alla luce della ricognizione offerta, risulta evidente come il sig. Romiti, in spregio alla diligenza richiestagli, abbia (i) **gravato la Società di costi del tutto sproporzionati** rispetto alle condizioni economiche di Prismi Spa, (ii) in relazione a **servizi legali mai prospettati e documentati**, finendo addirittura per (iii) **sottoscrivere un espresso riconoscimento di debito** in nome della Società; il tutto, (iv) **senza aver mai fornito alcuna informativa e/o rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.**

Sino al periodo di permanenza nella carica (il 21 novembre 2022), **le medesime censure debbono ascriversi anche al sig. Reggiani**, nella qualità di Amministratore Delegato di Prismi Spa.

Contratto di locazione sottoscritto in data 18/03/2022 da Prismi Spa per gli spazi di via Pietrasanta, 14

Prismi Spa ha i propri uffici ubicati in Milano, alla via Pietrasanta n.14, in forza di contratto di locazione che risulta essere stato sottoscritto dal sig. Romiti in data 18/3/2022, ma la cui efficacia è stata espressamente **retrodatata** all'1/1/2022.

Dalla lettura del contratto in parola, si ricava che il precedente conduttore dei locali era una società (che nel prosieguo verrà anonimamente chiamata "**Alfa**"), **il cui amministratore unico, legale rappresentante e socio di controllo è il sig. Romiti**. Atteso che nel contratto di locazione è espressamente esclusa la facoltà di recesso per il conduttore fino alla fine del 2024, l'avvenuta retrodatazione del contratto sottoscritto da Prismi Spa sembra doversi intendere come un vero e proprio subentro della Società nel contratto precedentemente stipulato da Alfa, così da consentire a quest'ultima di fuoriuscire anticipatamente dal vincolo contrattuale, senza dover corrispondere alcuna penale.

Anche a seguito della intervenuta sottoscrizione del contratto di locazione da parte di Prismi Spa, peraltro, **Alfa ha continuato ad utilizzare i locali di via Pietrasanta n.14, pur senza aver mai corrisposto alla Società alcun importo**. In sostanza: il contratto di locazione è stato traslato da Alfa a Prismi Spa, ma la prima ha continuato ad usufruire degli spazi senza versare alcun corrispettivo.

Ne deriva che Prismi Spa sta pagando per intero il canone di locazione - il cui corrispettivo è stato pattuito in quote annuali crescenti, fino al raggiungimento di Euro 200.000,00 a decorrere dal terzo anno, più spese condominiali - pur **senza detenere l'esclusivo utilizzo dei locali**. Sino ad oggi, la Società ha versato canoni complessivi pari ad Euro 250.000, oltre oneri.

Vi è, inoltre, da considerare che Prismi Spa utilizza effettivamente solo 950 metri quadrati dell'immobile, pari al 38% degli spazi locati; i restanti 1.250 metri quadrati, pari al restante 62% della superficie locata, risultano essere del tutto inutilizzati. Non è data comprendersi la ragione per cui **(i)** alla Società sia stato fatto stipulare un contratto di locazione per spazi inutilmente tanto estesi, e **(ii)** non sia mai stata messa a reddito - attraverso la stipula di un contratto di service - la metratura non utilizzata.

Il pregiudizio economico subito da Prismi Spa diviene ancor più rilevante, se si considera che la Società non solo corrisponde il canone di locazione anche per il 62% di spazio non utilizzato, ma, per tale superficie di fatto abbandonata, Prismi Spa è altresì costretta a sostenere i costi di riscaldamento e raffrescamento (e ciò, in forza dell'esistenza di un impianto termico centralizzato).

Si consideri, altresì, che i locali di via Pietrasanta n.14 costituiscono anche il domicilio delle di ulteriori quattro società, **tutte a vario titolo riconducibili al sig. Romiti¹**, le quali, analogamente, non risultano aver mai corrisposto a Prismi Spa alcun corrispettivo.

Alla luce di quanto ricostruito, risulta evidente come **il sig. Romiti, agendo in conflitto di interessi con Prismi Spa, le abbia cagionato un rilevante pregiudizio patrimoniale**, consistente nell'aver costretto la Società a (i) subentrare nel contratto di locazione di Alfa - di cui il sig. Romiti è amministratore unico, legale rappresentante e socio di controllo - sebbene si trattasse di locali recanti una metratura eccessiva rispetto alle reali esigenze della Società; a (ii) non vedersi riconosciuto alcun corrispettivo per l'ininterrotto utilizzo che Alfa ha continuato a fare dei locali; a (iii) non mettere a reddito il 62% degli spazi locati, ancorchè fossero inutilizzati; nonché a (iv) non ricevere alcun corrispettivo per il servizio di domiciliazione reso alle quattro società ugualmente riconducibili al sig. Romiti, nei termini *ut supra* riferiti.

Analoghe violazioni gestorie risultano ascrivibili anche al sig. Reggiani, il quale, all'epoca della stipula del contratto di locazione per i locali di via Pietrasanta n. 14, era l'amministratore delegato di Prismi Spa.

*

Illegittimità delle spese inerenti i costi di manutenzione dell'auto modello Audi A6 RS riconducibile al seguente telaio: WAUZZZGY7NA084460

Dalle verifiche effettuate dal *management* societario, è emerso l'intervenuto addebito sui conti di Prismi Spa delle spese di manutenzione di un'auto modello Audi A6 RS, riconducibile al seguente telaio: WAUZZZGY7NA084460.

Gli accertamenti compiuti hanno rivelato come **non si tratti di un veicolo aziendale**, in quanto l'autovettura in parola non è presente nel parco auto di Prismi Spa e neppure in quello della sua controllata H2H Creative Production Srl; **è invece verosimile che l'autovettura sia di proprietà del sig. Romiti**.

Le indebite spese di manutenzione ammontano ad Euro 4.028,70 per l'anno 2022, e ad Euro € 1.620,00 per l'anno 2023, e risultano essere state integralmente sostenute dalla Società attraverso il pagamento delle seguenti fatture:

- Ft. N. 224 del 27/06/2022 per € 98,80

¹In particolare, delle quattro società domiciliate, il sig. Romiti riveste la carica di **amministratore unico e legale rappresentante in due società, è socio in una società, ed è Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in una società**.

- Ft. N. 4432 del 04/08/2022 per € 48,80
- Ft. N. 1633 del 04/08/2022 per € 1.000,00
- Ft. N. 4434 del 04/08/2022 per € 1.750,00
- Ft. N. 337 del 22/09/2022 per € 93,90
- Ft. N. 1951 del 22/09/2022 per € 1.037,20
- Ft. N. 2789 del 19/05/2023 per € 1.620,00

Ne deriva che **Prismi Spa**, all'epoca in cui il sig. Romiti ne era Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, ed il sig. Reggiani Amministratore Delegato, ciascuno per i rispettivi periodi di competenza, **è stata gravata di spese avulse dall'attività sociale svolta e dall'oggetto sociale perseguito.**

*

Grave pregiudizio patrimoniale arrecato a H2H Creative Production Srl, controllata al 100% da Prismi Spa, a beneficio della società Alfa, di cui il sig. Romiti è amministratore unico, legale rappresentante e socio di controllo

Dagli approfondimenti svolti dal *management* societario, sono emersi taluni **elementi di grave anomalia** nei rapporti tra H2H Creative Production Srl (nel seguito "**H2H**"), società controllata al 100% da Prismi Spa e di cui il sig. Romiti è stato presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 30 agosto 2023, e la già riferita società Alfa, il cui **amministratore unico, legale rappresentante e socio di controllo è ed è sempre stato proprio il sig. Romiti.**

In particolare, tra gli atti societari di H2H, il dott. Lucherini ha reperito una proposta di "*impegno alla compensazione volontaria tra le posizioni debitorie e creditorie di Alfa e H2H Creative Production S.r.l.*" (la "**Proposta**") ricevuta da H2H in data 27 giugno 2023, e sottoscritta dal sig. Romiti nella qualità di legale rappresentante di Alfa.

Dalla lettura della Proposta risulta che:

- Alfa avrebbe detenuto crediti nei confronti di H2H per complessivi **Euro 2.218.316,04**, di cui:
 - Euro 1.341.808,10 asseritamente derivanti dall'operazione di conferimento di ramo d'azienda del 6 maggio 2021, con cui Alfa aveva conferito a H2H la propria attività operativa;
 - Euro 718.449,13 derivanti da rapporti commerciali tra le due società.
- H2H avrebbe detenuto crediti nei confronti di Alfa per complessivi **Euro 2.387.362,98**, di cui:
 - Euro 1.060.544,17 per "crediti da conferimento";

- Euro 83.602,82 per pagamenti effettuati da H2H per conto di Alfa;
- Euro 499.879,22, per pagamenti effettuati da H2H a Alfa, a titolo di “anticipi fornitori”.

Atteso che Alfa vantava crediti superiori a quelli di H2H per complessivi Euro 169.049,94, nella Proposta si riferiva espressamente che tale importo sarebbe stato versato da Alfa ad H2H solo nel momento in cui Prismi Spa avesse estinto il proprio debito di Euro 550.000 nei confronti di Alfa.

La descritta Proposta reca molteplici **elementi di anomalia**, e precisamente:

- è anomalo il fatto che una proposta di compensazione sia stata inviata da una società del sig. Romiti (Alfa), ad una società di cui il sig. Romiti era Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **non risultano essere stati correttamente conteggiati i crediti commerciali vantati da H2H nei confronti di Alfa**, che risultano essere stati rappresentati in diminuzione per almeno Euro 23.235,06;
- non sono chiare le ragioni per cui H2H, a seguito dell'intervenuta operazione di conferimento di ramo d'azienda, avrebbe accumulato nei confronti di Alfa un debito per Euro 1.341.808,10;
- non è dato comprendersi **a che titolo H2H si sia fatta carico, per complessivi Euro 583.482,04, dei debiti accumulati da Alfa nei confronti dei suoi fornitori**. L'accollo effettuato da H2H a beneficio di Alfa risulta ancor più grave se si considera lo stato di tensione finanziaria attraversato da H2H;
- appare anomalo il fatto che **H2H**, pur a fronte dell'esposizione creditoria vantata nei confronti di Alfa, **non risulta aver mai chiesto il rimborso dei propri crediti**;
- appare anomalo il fatto che il rimborso di una parte del credito di H2H sia stato subordinato da Alfa al rimborso del debito di Prismi Spa, la quale, pur menzionata, non risulta essere mai stata messa a conoscenza della proposta di compensazione operata da Alfa;
- risulta quantomeno peculiare il fatto che la Proposta sia stata inviata da Alfa ad H2H in data 27/06/2023, ossia **in un momento in cui il C.d.A. di H2H era già cessato nella sua interezza**, a seguito delle intervenute dimissioni di un consigliere (come espressamente previsto all'art. 13.4 dello statuto societario).

Pur essendo stato destinatario di richieste funzionali a chiarire i punti sopra descritti, **il sig. Romiti non ha mai fornito alcuna risposta.**

Ulteriore e definitivo **elemento di gravità** è da rinvenirsi nel fatto che **negli archivi di H2H non è stata reperita alcuna accettazione alla Proposta di compensazione pervenuta da Alfa**; ciò nonostante, **le due società risultano comunque aver dato esecuzione contabile alla compensazione**, che è stata condotta non solo senza che il Consiglio di Amministrazione di H2H ne fosse mai stato previamente informato, ma addirittura in un momento in cui - lo si ripete - l'organo gestorio era cessato, e operava in regime di *prorogatio*.

Dalla ricognizione svolta, risulta evidente come **il sig. Romiti abbia gestito H2H Creative Production Srl uti dominus**, asservendola agli esclusivi interessi di Alfa, di cui egli è **amministratore unico, legale rappresentante e socio di controllo**; in particolare, (i) H2H risulta essere stata gravata di ingenti costi sostenuti nell'esclusivo interesse di Alfa, (ii) così maturando ingenti crediti nei confronti di quest'ultima, di cui peraltro non risulta essere mai stato chiesto il rimborso, (iii) che sono stati infine compensati con crediti di Alfa di incerta provenienza, e (iv) quando l'organo gestorio di H2H era ormai cessato dalla carica.

Si tratta di **operazioni depauperative del patrimonio di H2H Creative Production Srl**, aggravate per il fatto di essere state poste in essere in un momento in cui la società si trovava in uno stato di tensione finanziaria.

*

Totale carenza in Prismi Spa del Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del D. lgs. 231 del 2001

Il D. Lgs. n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, si pone l'obiettivo di incoraggiare le società ad adottare un Modello Organizzativo e di Gestione ("**Mog**"), funzionale a prevenire i rischi derivanti dalla commissione di reati durante lo svolgimento dell'attività d'impresa.

In data 9/9/2022, l'Organismo di Vigilanza di Prismi Spa comunicava al Sig. Romiti (nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione) e al sig. Alessandro Reggiani (nella qualità di Amministratore Delegato), la necessità di apportare modifiche al Mog adottato dalla Società nel 2019, sì da consentirne un doveroso adeguamento alle modifiche legislative nel frattempo intervenute, anche con riguardo all'implementazione del sistema di *wistleblowing*. A tal fine, nel gennaio 2023, l'Organismo di Vigilanza provvedeva ad inviare il piano interviste che sarebbe stato necessario realizzare per un efficace aggiornamento del Mog.

Le **raccomandazioni dell'Organismo di Vigilanza, peraltro, sono state del tutto ignorate**: il Mog vigente di Prismi Spa risulta essere ancora quello originario del 2019, mai modificato negli anni successivi, e che consta esclusivamente di una "parte

generale”, senza alcuna esistenza della pur necessaria “parte speciale”, ossia senza che vi sia stata alcuna mappatura delle aree sensibili, da individuarsi sulla base dell’attività concretamente svolta dalla Società.

Si evidenzia come siano molteplici gli interventi normativi che si sono succeduti dal 2019 (a titolo esemplificativo, la Legge n. 238/2021 con cui sono state modificate alcune disposizioni del Codice Penale che costituiscono fattispecie di reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il D.lgs. 156/2022 con cui sono stati introdotti i reati tributari, il D. Lgs. 184/2021 in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti che costituisce l’atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il D. Lgs. n. 195/2021 attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e il D.lgs. 24/2023 che ha riformulato la disciplina del *whistleblowing*, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e la procedura volta al trattamento e alla protezione dei dati personali), e **dei quali è assente ogni benchè minimo recepimento nel Mog della Società.**

Risulta evidente, pertanto, come **il sig. Romiti e il sig. Reggiani**, ciascuno per i rispettivi ruoli ricoperti, in violazione dei doveri gestori e senza alcun giustificato motivo, **abbiano colpevolmente disatteso le raccomandazioni ricevute dall’Organismo di Vigilanza**, così esponendo Prismi Spa al rischio di subire contestazioni e sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

*

Perdurante inclinazione del sig. Romiti a non informare il Consiglio di Amministrazione

Per tutto il periodo in cui il sig. Romiti ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prismi Spa, a cui si è da ultimo cumulato l’incarico di Amministratore Delegato della Società, egli risulta non aver mai adeguatamente informato l’organo gestorio, talvolta neppure rispondendo alle domande che gli venivano direttamente rivolte dai consiglieri.

Dalla disamina dei verbali delle sedute consiliari di Prismi Spa, e a titolo solo esemplificativo, risulta che il sig. Romiti:

- non abbia mai fornito alcuna informativa - né è pervenuto alcun successivo chiarimento - sulla lettera di impegno sottoscritta al momento dell’assunzione dell’allora direttore commerciale di Prismi Spa;
- non abbia mai fornito riscontro sull’organigramma e sui costi degli FTE;
- non abbia mai fornito alcun chiarimento sui motivi che lo hanno indotto a sottoscrivere il contratto di locazione degli uffici di via Pietrasanta n.14;

- abbia fornito solo a marzo 2023 un riscontro - peraltro parziale e disordinato - sulle operazioni industriali compiute da Prismi Spa, a fronte di una richiesta elevatagli all'inizio del 2022.

Analoga **opacità gestoria ed informativa** è stata rinvenuta nel contegno tenuto dal sig. Romiti nei confronti del Consiglio di Amministrazione di H2H Creative Production Srl, come dimostrato da quanto avvenuto in occasione della Proposta di compensazione pervenuta da Alfa, che ha rivelato l'intervenuto compimento di molteplici operazioni mai comunicate al Consiglio di Amministrazione (su tutte, il fatto che H2H Creative Production Srl si sia massivamente fatta carico dei debiti di Alfa).

*

Incremento dell'indebitamento e depauperamento del valore societario

La **perdurante assenza di diligenza gestoria**, posta in essere attraverso le condotte descritte nella narrativa, è stata causa dei risultati negativi conseguiti da Prismi Spa ed H2H Creative Production Srl negli anni di gestione del sig. Romiti e del sig. Reggiani.

Dalla lettura dei bilanci depositati e dalle informazioni di pubblico dominio, in particolare, si ricava che entrambe le società hanno subito un **incremento esponenziale del proprio indebitamento**, con la correlata maturazione di **ingenti perdite operative**, che hanno provocato un **grave deprezzamento del titolo azionario di Prismi Spa**.

*

La (provvisoria) quantificazione dei danni cagionati

Gli accertamenti del *management* societario sono ancora in corso, non potendosi escludere, pertanto, l'emersione di condotte di *mala gestio* ulteriori e diverse da quelle descritte nella Relazione.

Ad ogni modo, ad oggi, l'ammontare dei danni cagionati a Prismi Spa e H2H Creative Production Srl dal sig. Romiti e dal sig. Reggiani non può essere considerato complessivamente inferiore ad Euro 1.200.000,00, con riserva di ogni successiva più precisa determinazione e quantificazione.

Proposte per i provvedimenti da assumere

La gravità delle condotte emerse e descritte ai capitoli precedenti della Relazione è tale che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione della Società, deve ritenersi essere venuto meno, nei confronti del sig. Paolo Romiti, l'affidamento dei soci nelle sue

attitudini e capacità, dovendo per l'effetto essere egli revocato per giusta causa dalla carica di consigliere di Prismi Spa.

In aggiunta, le medesime condotte descritte nella presente Relazione integrano gravi atti di *mala gestio* commessi dal Sig. Paolo Romiti e dal sig. Alessandro Reggiani, i quali, nelle rispettive cariche assunte e per i rispettivi periodi di competenza, hanno contravvenuto agli obblighi di diligenza gestoria imposti dall'art. 1176 c.c., così arrecando un grave pregiudizio patrimoniale (la cui quantificazione è ancora in corso) a Prismi Spa (pregiudizio cagionato sia dal sig. Romiti che dal sig. Reggiani) e a H2H Creative Production Srl (pregiudizio cagionato dal sig. Romiti); nei confronti di entrambi, pertanto, si impone l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2393 c.c.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni.

In riferimento al **primo punto all'ordine del giorno**:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società,

- *preso atto delle condotte ivi descritte;*
- *preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta Relazione;*

delibera

- *di revocare per giusta causa il consigliere Paolo Romiti;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo legale rappresentante, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, anche tramite l'ausilio di terzi incaricati".*

In riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno**:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società,

- *preso atto delle condotte ivi descritte;*
- *preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta Relazione;*

delibera

- *di promuovere l'azione di responsabilità sociale nei confronti del consigliere Paolo Romiti, ai sensi dell'art. 2393 c.c.;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo legale rappresentante, affinché provveda a tutti gli adempimenti e formalità di esecuzione inerenti a quanto sopra deliberato, tra cui il conferimento di mandato professionale ad uno studio legale, sì che vengano predisposti e depositati gli atti necessari a consentire a Prismi Spa e alla sua controllata H2H Creative Production Srl di ottenere il risarcimento di tutti i danni cagionati dal sig. Romiti”.*

In riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno:**

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Prismi S.p.A., vista la relazione informativa del Consiglio di Amministrazione della Società,

- *preso atto delle condotte ivi descritte;*
- *preso atto delle considerazioni svolte dagli amministratori nella suddetta Relazione;*

delibera

- *di promuovere l'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'ex amministratore delegato Alessandro Reggiani, ai sensi dell'art. 2393 c.c.;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo legale rappresentante, affinché provveda a tutti gli adempimenti e formalità di esecuzione inerenti a quanto sopra deliberato, tra cui il conferimento di mandato professionale ad uno studio legale, sì che vengano predisposti e depositati gli atti necessari a consentire a Prismi Spa di ottenere il risarcimento di tutti i danni cagionati dal sig. Reggiani”.*

Milano, 12/10/2023

L'amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Lucherini
